

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

-IPOTESI DI ACCORDO

tra

L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
E
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
AREA COMPARTO E LA RSU AZIENDALE

REGOLAMENTO AZIENDALE SPERIMENTALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE
INDENNITA' PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

In data 6.3.2017 alle ore 10.00 presso Pievesestina di Cesena ha avuto luogo l'incontro conclusivo del confronto tra l'Azienda USL della Romagna e le OO.SS. Area Comparto e la RSU Aziendale in merito alla discussione sul Regolamento sperimentale aziendale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto dell'Azienda Usl della Romagna.

LE PARTI

Premesso che:

- La Regione Emilia Romagna con Legge Regionale 21 novembre 2013, n. 22 ha istituito l'Azienda Usl della Romagna, costituitasi dal 1° gennaio 2014 in seguito alla fusione delle preesistenti Aziende sanitarie di Cesena, Forlì Rimini e Ravenna.
- Tra gli altri obiettivi assegnati all'Azienda Usl della Romagna risulta l'adozione di "iniziative dirette a garantire la graduale omogeneizzazione delle regole inerenti la gestione giuridica ed economica del personale..." ribadendo contestualmente il principio che "I contratti integrativi aziendali e gli accordi decentrati vigenti mantengono all'1.1.2014 la loro efficacia fino al superamento sancito da un accordo tra le parti..." in un'ottica finalizzata all'omogeneizzazione del trattamento economico e giuridico del personale dipendente.
- L'Azienda Usl della Romagna e le Rappresentanze Sindacali Area Comparto in data 15.07.2015 hanno sottoscritto un Verbale di intenti, finalizzato ad avviare il percorso di confronto teso alla graduale omogeneizzazione degli istituti contrattuali ritenuti prioritariamente più rilevanti in relazione ai riflessi sulle politiche del personale dipendente, tra cui l'istituto contrattuale relativo alle indennità finanziate con il fondo del "disagio" previste dal vigente CCNL Area Comparto.

Richiamati:

- I vigenti CC.CC.NN.LL. Area Comparto del SSN , in particolare l'art. 44 CCNL del 2.9.1995, artt.26 e 27 CCNL 19.4.2004 e ss.mm.ii. e l'art. 7 CCNL Area Comparto del 31.07.2009;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 40, 40-bis che prevedono la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la vigente normativa;
- la deliberazione n. 54 del 16.02.2017 di determinazione provvisoria della consistenza dei Fondi contrattuali Area Comparto anno 2017 trasmessa alle OO.SS. Area comparto e RSU Aziendale;

Dato atto che l'introduzione del software regionale ha costituito opportunità di analisi, confronto e condivisione per giungere ad un regolamento uniforme per la regolamentazione delle indennità ex art. 44 CCNL del 2.9.1995 artt.26 e 27 CCNL 19.4.2004 e ss.mm.ii.;

Vista pertanto la richiamata opportunità di uniformare, con la presente Ipotesi di Accordo, le diverse regolamentazioni/accordi territoriali in materia, così assicurando uguaglianza ed equità di trattamento a tutti i dipendenti dell'Azienda Usl della Romagna nell'attribuzione delle indennità, in un'ottica di graduale e progressiva armonizzazione degli istituti contrattuali finalizzata all'omogeneizzazione del trattamento economico e giuridico del personale dipendente.

Precisato che, come concordato dalle parti in sede di Verbale di esame congiunto del 18 maggio 2016 in merito al regolamento sull'orario di lavoro, l'istituto della Pronta Disponibilità verrà disciplinato in apposito regolamento da adottarsi, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali.

Precisato inoltre che in merito all'indennità di Polizia Giudiziaria l'Azienda si è impegnata, in occasione dei succitati incontri, a presentare una regolamentazione generale.

Visti gli incontri di discussione tra le parti in merito alla nuova disciplina sulle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del comparto dell'Azienda Usl della Romagna, avviati il 16 novembre 2016 e conclusi in data odierna.

A QUESTO FINE RITENGONO

- di sottoscrivere una Ipotesi di Accordo aziendale che superi la disciplina previgente nelle ex Aziende Usl di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, attraverso il nuovo Regolamento in merito alle indennità per particolari condizioni di lavoro;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONCORDANO

- di approvare il "Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle Indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del comparto dell'Azienda Usl della Romagna", allegato parte integrante del presente accordo, a superamento della previgente regolamentazione di ambito territoriale delle ex AUSL di Ravenna, Rimini, Cesena e Forlì;

- di precisare che tale Regolamento ha carattere sperimentale in considerazione della complessità applicativa correlata alla differenziata situazione organizzativa derivante dalla fusione delle ex 4 Aziende USL nonché alla particolare numerosità e variegata composizione professionale del personale dipendente del comparto. Pertanto l'Azienda si impegna a condurre un costante monitoraggio, con particolare attenzione alla fase di prima applicazione, degli effetti e della spesa sul Fondo ex art. 7 CCNL citato derivante dall'applicazione del Regolamento. A tal fine gli esiti del monitoraggio saranno rappresentati alle parti sindacali entro il mese di giugno 2017. Dopo la prima fase di applicazione, nonché qualora l'Azienda, in sede di monitoraggio riscontrasse criticità rispetto alla compatibilità economica del presente accordo, anche in data anteriore al mese di giugno 2017, provvederà a convocare le Parti per concordare le modalità di riconduzione della spesa entro i limiti del fondo citato.




Si specifica che l'Azienda sottoporrà ad attento monitoraggio le aree organizzative di cui all'allegato 1 del Regolamento Sperimentale, al fine di verificare la presenza dei requisiti per l'erogazione delle indennità, anche alla luce dell'evoluzione delle riorganizzazioni aziendali in atto, nonché la compatibilità, in fase applicativa del Regolamento sperimentale, rispetto alle risorse presenti nello specifico fondo contrattuale.

In nessun caso la spesa per la corresponsione delle indennità di cui al presente Regolamento, finanziate dal fondo ex art. 7 del CCNL Comparto 31.07.2009, potrà superare la disponibilità complessiva annuale dello stesso.


Sono fatte salve modifiche e/o integrazioni dovute a sopravvenute modifiche normative e/o contrattuali, qualora diverse o incompatibili con il presente Accordo; a fronte di tali eventuali modifiche e/o integrazioni, verranno convocate le rappresentanze sindacali.

Pievesestina di Cesena, 6.3.2017

Per la Delegazione di Parte Pubblica

DIRETTORE AMMINISTRATIVO		
DIRETTORE U.O. RELAZIONI SINDACALI		
DIRETTORE DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA		
DIRETTORE U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		
RESPONSABILE U.O.S. ASSENZE PRESENZE		





















NOTA A VERBALE D.S. MORFINA

PIUESERMAN 06/03/2012

CODERPA D.S. DEPOSEM LA SEGUENTE

NOTA A VERBALE PER I SEGUENTI PUNTI:

- 1) L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI TURNO (EXP) È PER OGNI GIORNATA DI LAVORO INTERO IN BUSTA PAGA COME ANZ. IN CONTRAS, NON DEVE ESSERE ~~DECORATA~~ AL NUMERO DI GIORNI CHE IL LAVORATORE EFFETUA IN UN MESE.
- 2) L'APPLICAZIONE DEL RICOVERO ^{AZIENDALE} ~~PER IL~~ ~~TRASFERIMENTO DI TERMINI INTERVISTA~~ PER IL RICONOSCIMENTO DELLE INDENNITÀ PER PARTICOLARI COMPLESSIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL CONTRAS, PER CODERPA D.S. NON È DA APPLICARE CON LA RETRODATIVITÀ AL 1 GENNAIO 2012.
- 3) RIGUARDANDO I DUE ACCORDI INTEGRATIVI QUANTO AUSPICA CHE LA SCELTA DELL'AZIENDALE TRATTANTE VOGLIA FAR PROSEGUIRE GLI STESSI CONTENUTI CONTEMPORANEAMENTE.

D. S. MORFINA

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p>Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p>Rev. del</p> <p>P codice XX</p> <p>Pagina 1 di 10</p>
---	--	---

INDICE

1. OGGETTO/SCOPO	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E SPECIFICHE.....	2
3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI	2
4. DESCRIZIONE ATTIVITA' E RESPONSABILITA'	3
4.2.1 INDENNITÀ GIORNALIERA PER SERVIZI ARTICOLATI SULLE 24 ORE	3
4.2.2 INDENNITA' GIORNALIERA PER SERVIZI OPERANTI SU DUE TURNI PER ALMENO 12 ORE AL GIORNO	4
4.2.3 INDENNITA' MENSILE di COORDINAMENTO.....	5
4.2.4 INDENNITA' GIORNALIERA DEL PERSONALE INFERMIERISTICO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE TERAPIE INTENSIVE E SUBINTENSIVE	5
4.2.5 INDENNITA' MENSILE PER PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI SU UN SOLO TURNO NELLE TERAPIE INTENSIVE.....	6
4.2.6 INDENNITA' GIORNALIERA PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO, AUSILIARIO SPECIALIZZATO, OTA E OSS ASSEGNATI AI SERVIZI DI MALATTIE INFETTIVE.....	7
4.2.7 INDENNITA' ORARIA PER LAVORO NOTTURNO	7
4.2.8 INDENNITA' GIORNALIERA PER TURNO FESTIVO.....	7
4.2.9 INDENNITA' PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE.....	8
4.2.10 INDENNITA' SERT	8
4.2.11 DECORRENZA E TEMPISTICA LIQUIDAZIONI.....	9
4.2.12 NORMA FINALE E DI RINVIO	9
5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	9
6 DOCUMENTI COLLEGATI	10
7 MODALITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	10
7.1.1 MONITORAGGI E CONTROLLI.....	10
8 LISTA DI DISTRIBUZIONE	10


MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE REVISIONE (N°del ____)

Capitolo/Paragrafo	Pagina	Tipo-natura della modifica

Redazione			Verifica e Approvazione			Autorizzazione		
Funzione	Nome e Cognome	Firma	Funzione	Nome e Cognome	Firma	Funzione	Nome e Cognome	Firma

Verifica di conformità
Timbro e Firma

Rivaldazione
Data
Timbro e Firma



 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 2 di 10</p>
--	---	--

1. OGGETTO/SCOPO

1.1 Oggetto

Il presente regolamento definisce i principi generali, le modalità e i criteri per l'attribuzione delle indennità previste dalla disciplina di fonte contrattuale, al fine di remunerare le situazioni lavorative di effettivo disagio correlato sia alle particolari condizioni di lavoro, sia all'orario di lavoro articolato in turni.

1.2 Scopo

Scopi del presente regolamento:

1. attribuire le indennità garantendo il rispetto della normativa;
2. assicurare uguaglianza ed equità di trattamento a tutti i dipendenti dell'Azienda USL della Romagna nell'attribuzione delle indennità;
3. garantire il rispetto del limite previsto per il fondo contrattuale di cui all'art. 43, comma 2, punto 2 del CCNL 01.09.1995 (Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio);
4. assicurare trasparenza e chiarezza nelle modalità di attribuzione;
5. limitare le attività manuali di inserimento dati favorendo la gestione automatizzata al fine di minimizzare i rischi di errore.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E SPECIFICHE

Il regolamento si applica ai dipendenti dell'Azienda USL della Romagna inquadrati nei profili professionali del Comparto sanità (con esclusione quindi dei profili dirigenziali), in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, nonché, ove compatibile con l'articolazione dell'orario di lavoro, con contratto a tempo parziale.

In occasione delle attività formative o di aggiornamento non è ammessa l'attribuzione delle indennità collegate alla presenza in servizio. Ai soli fini del calcolo dei requisiti minimi necessari per la corresponsione delle indennità di turno, le giornate interamente dedicate alla formazione non verranno considerate.

Ove nel presente regolamento viene richiesto, ai fini dell'applicazione delle corrispondenti indennità, la presenza in servizio di almeno 5 ore, si considerano utili, ai fini del raggiungimento di tale predetta soglia oraria, le ore di riduzione oraria giornaliera per i benefici di cui alla legge n. 104/1992 e quelle relative al riposo giornaliero per allattamento.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (*part time*) "orizzontale" la soglia minima per accedere alle indennità è di 3 ore.

3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Art.: articolo
Artt: articoli
CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro
I.: infermiere
OSS: operatore socio sanitario
OTA: operatore tecnico ausiliario
SERT: Servizio per le tossicodipendenze
U.O.: Unità Operativa










 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 3 di 10</p>
---	---	--

4. DESCRIZIONE ATTIVITA' E RESPONSABILITA'

4.1 Matrice delle Responsabilità

	Figure responsabili	Direzione infermieristica e tecnica o Dipartimento amministrativo	U.O.S. Presenze Assenze	U.O.C Gestione Economica del Personale
(Macro)Attività				
1	Attribuzione del Centro di Costo del dipendente	R		
2	Modifica temporanea o definitiva del Centro di Costo del dipendente	R		
3	Applicazione del presente regolamento		R	
3	Proposta di attribuzione dell'indennità che comporta impatto economico	R	C	
4	Riconoscimento dell'indennità	R	C	
5	Monitoraggio capienza del fondo contrattuale			R
6	Definizione e verifica algoritmi di quantificazione delle indennità		R	

R= Responsabile
C= Collabora
I = Informato

4.2 CONTENUTO

Di seguito sono individuati, con riferimento alle diverse indennità previste dalla disciplina contrattuale, i criteri e le modalità di attribuzione, anche con riferimento alla individuazione del personale beneficiario, nel rispetto dei limiti della disponibilità del **Fondo contrattuale** per i "Compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno"¹.

4.2.1 INDENNITÀ GIORNALIERA PER SERVIZI ARTICOLATI SULLE 24 ORE

RAZIONALE:

E' l'indennità giornaliera, del valore di € 4,49, prevista per remunerare il disagio del personale che opera in servizi articolati in turni, a copertura dell'apertura sulle ventiquattro ore.

PERSONALE BENEFICIARIO:

Personale appartenente ai profili professionali di tutti i ruoli corrispondenti alle esigenze organizzative ed alle condizioni di erogabilità di seguito descritte; sono esclusi i coordinatori, fatti salvi specifici ed eccezionali casi autorizzati dalla Direzione Infermieristica e Tecnica per motivate esigenze organizzative, qualora corrispondenti alle condizioni sotto descritte.

¹ Fondo previsto dall'Art. 29 del CCNL 19 Aprile 2004 (2002/2005) che rimanda all'art. 38, commi 1 e 2, CCNL 1998/2001 che a sua volta rinvia all'art. 43, comma 2, punti 1) e 2), CCNL 1994/1997 (come modificati e integrati dal CCNL II biennio economico 1996/1997 e dal CCNL integrativo del 22 Maggio 1997 che disciplinava prima dell'unificazione il "Fondo per il compenso straordinario" ed il "Fondo per particolari condizioni di disagio, pericolo, danno" ed all'art. 44 CCNL 1994/1997.





 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 4 di 10</p>
---	---	--

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

- appartenenza a servizi con orario di lavoro articolato su turni giornalieri, a copertura delle 24 ore e con effettiva rotazione dei turni;
- al dipendente che effettua nel mese:
 - almeno 3 notti: l'indennità viene riconosciuta per tutte le giornate di presenza nel mese (solo nei giorni di presenza effettiva + riposi compensativi);
 - 2 notti: l'indennità viene riconosciuta fino ad un massimo di 18 giorni nel mese (solo nei giorni di presenza effettiva + riposi compensativi);
 - 1 notte: l'indennità viene riconosciuta fino ad un massimo di 12 giorni nel mese (solo giorni di presenza effettiva + riposi compensativi);
- effettiva presenza in servizio per almeno 5 ore per turno; l'indennità è corrisposta anche nelle giornate di assenza a titolo di riposo compensativo.

In relazione al personale beneficiario, la disciplina contrattuale prevede che in sede di contrattazione decentrata possano essere individuati altri operatori, il cui orario di lavoro, per obiettive esigenze dell'azienda, debba essere articolato su tre turni. In applicazione di questa disciplina il riconoscimento di questa indennità viene, come sopra indicato, esteso anche al personale inquadrato in profili inseriti in ruoli diversi da quello sanitario, purché operanti in servizi h24 e alle condizioni sopra descritte.

4.2.2 INDENNITÀ GIORNALIERA PER SERVIZI OPERANTI SU DUE TURNI PER ALMENO 12 ORE AL GIORNO

RAZIONALE:

E' l'indennità giornaliera, del valore di € 2,07, prevista per remunerare il disagio del personale che opera in strutture con orario di servizio pari ad almeno dodici ore giornaliere, ed effettivamente operanti su due turni di lavoro.

PERSONALE BENEFICIARIO:

Personale appartenente ai profili professionali di tutti i ruoli corrispondenti alle esigenze organizzative ed alle condizioni di erogabilità di seguito descritte; sono esclusi i coordinatori, fatti salvi specifici ed eccezionali casi autorizzati dalla Direzione Infermieristica e Tecnica per motivate esigenze organizzative, qualora corrispondenti alle condizioni sotto descritte.

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

- appartenenza a strutture con orario di servizio pari ad almeno dodici ore giornaliere, ed effettivamente operanti su due turni di lavoro (almeno 6 ore di mattina e almeno 6 ore di pomeriggio, con inizio del turno dopo le ore 11:45);
- sussistenza di una effettiva rotazione del personale sui due turni, secondo un sostanziale equilibrio, prevedendo almeno 1/3 di pomeriggi lavorati nel mese in relazione alle giornate effettivamente lavorate;
- effettiva presenza in servizio per almeno 5 ore; l'indennità è corrisposta anche nelle giornate di assenza a titolo di riposo compensativo.

Le giornate per le quali non è prevista la copertura dell'orario di servizio sulle 12 ore non vengono comprese nel numero di giorni sui quali viene verificato il rispetto del sostanziale equilibrio, secondo la percentuale prima indicata (è il caso, ad esempio, delle strutture operanti sulle 12 ore che prevedono la chiusura il sabato pomeriggio).

Qualora il dipendente subisca un cambio del turno di lavoro per esigenze aziendali, tale da alterare il requisito minimo per la corresponsione, l'indennità verrà comunque erogata previa comunicazione scritta e motivata, formalizzata dal Responsabile del dipendente alla U.O.S. Assenze Presenze.







 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 5 di 10</p>
---	---	--

4.2.3 INDENNITÀ MENSILE DI COORDINAMENTO

RAZIONALE:

È l'indennità mensile, del valore di € 25,82, prevista per gli operatori professionali con funzioni di coordinamento effettivo, coordinatori infermieristici (ex Caposala) e per gli operatori professionali coordinatori Ostetrica con funzioni di coordinamento, che non effettuano i turni operanti sulle 24 ore e sulle 12 ore, ma operano su un solo turno, in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura.

PERSONALE BENEFICIARIO:

In relazione alle modifiche contrattualmente intervenute in merito all'inquadramento professionale del personale in argomento, la presente indennità viene corrisposta a tutti i titolari di funzioni di coordinamento formalmente conferite, purché responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura.

CONDIZIONI DI EROGABILITÀ:

- conferimento formale della funzione di coordinamento;
- effettivo svolgimento delle funzioni nelle condizioni di disagio previste dalla disciplina contrattuale dell'indennità in esame.

CUMULABILITÀ CON ALTRE INDENNITÀ:

Cumulabile solo con l'indennità giornaliera del personale infermieristico che presta servizio presso le terapie intensive, le sale operatorie, i reparti sub intensiva e i reparti di malattie infettive.

4.2.4 INDENNITÀ GIORNALIERA DEL PERSONALE INFERMIERISTICO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE TERAPIE INTENSIVE E SUB INTENSIVE

RAZIONALE:


E' prevista per il personale infermieristico operante presso le terapie intensive, le sale operatorie, le terapie sub intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi un'apposita indennità per l'impegno richiesto in relazione all'appartenenza a tali unità.

I settori organizzativi destinatari dell'indennità in argomento sono stati individuati, così come disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, sulla base delle disposizioni regionali² ed in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, con particolare riguardo alle "vocazioni distintive".

Tali settori sono caratterizzati in modo prevalente da una o più delle seguenti condizioni clinico-assistenziali:

- assistenza a pazienti critici, che richiedono un elevato livello di intensità di cure poiché affetti da una o più insufficienze d'organo acute, potenzialmente reversibili, tali da comportare pericolo di vita o potenziale insorgenza di complicanze maggiori; in tali condizioni è richiesto monitoraggio continuo, anche strumentale, sostegno strumentale e farmacologico delle funzioni vitali, nonché un insieme di interventi assistenziali integrati.
- assistenza a pazienti per i quali è necessario assiduo monitoraggio

² D.P.R. 14.01.1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", all'estratto dalla D.G.R. n.327 del 23/02/2004 "Applicazione della L.R. n.34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti"



20P

20P

60






PN

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 6 di 10</p>
---	---	--

clinico/assistenziale/strumentale del paziente, con instabilità di uno o più parametri fisiologici che comportano un elevato impegno assistenziale.

- particolare complessità assistenziale, correlata alle condizioni di instabilità clinica che il paziente presenta e che richiedono interventi con carattere di urgenza-emergenza ovvero con possibile/probabile evoluzione in contesti di instabilità/gravità necessitanti interventi con carattere di urgenza (p.es. in conseguenza di interventi chirurgici).
- settori organizzativi riconosciuti per la propria "vocazione distintiva" specialistica prevalente, nell'ambito dell'AUSL della Romagna, che si connotano per la particolare concentrazione di casistica complessa e/o frequentemente/solitamente operanti in condizioni di emergenza-urgenza.

L'elenco delle aree organizzative e dei profili a cui spetta l'indennità di terapia intensiva e sub intensiva, è allegato al presente regolamento (allegato 1).

PERSONALE BENEFICIARIO:

Personale appartenente al ruolo sanitario di cui all'allegato 1.

Al personale del ruolo delle professioni sanitarie diverso dagli infermieri o dal personale espressamente elencato nell'allegato 1, l'indennità sarà attribuita solo qualora assegnato per un turno di lavoro all'equipe del reparto intensivo/sub intensivo (almeno 5 ore), su segnalazione formale del Coordinatore Infermieristico ovvero rilevato mediante sistema informatizzato.

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

La presente indennità giornaliera di euro 4,13 viene erogata al personale del ruolo sanitario al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

- appartenente ed effettivamente operante oltre che nei servizi di nefrologia e dialisi, nelle terapie intensive, nelle sale operatorie e nelle terapie sub intensive per il solo tempo di effettiva presenza;
- Solo i giorni di presenza effettiva in servizio per almeno 5 ore e nelle giornate di riposo compensativo.
- Per i profili professionali non stabilmente assegnati ai settori individuati ma indicati in allegato 1, su indicazione nominativa formalizzata dal Coordinatore e per accessi della durata di un turno di lavoro (almeno 5 ore).

4.2.5 INDENNITÀ MENSILE PER PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI SU UN SOLO TURNO NELLE TERAPIE INTENSIVE

RAZIONALE:

E' prevista per il personale ruolo sanitario operante presso le terapie intensive e sub intensive una apposita indennità per l'impegno richiesto per l'appartenenza a tali unità.

PERSONALE BENEFICIARIO:

Personale del ruolo sanitario categorie professionali C - D - Ds operante su un solo turno nelle aree organizzative di cui all'allegato 1.

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

Comunicazione formale della direzione infermieristica e tecnica.

La presente indennità mensile di euro 28,41 viene erogata al seguente personale al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

- 1) Al personale del ruolo sanitario appartenente alle categorie professionali C - D - Ds operante su un solo turno nelle terapie intensive e nelle sale operatorie sopra descritte.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 7 di 10</p>
---	---	--

Tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera per servizi articolati su tre turni e con l'indennità giornaliera per servizi operanti su due turni per almeno dodici ore ma è cumulabile solo con l'indennità giornaliera del personale infermieristico che presta servizio presso le terapie intensive, sale operatorie reparti sub intensiva e reparti di malattie infettive.

L'attribuzione avviene sulla base di una comunicazione formale della direzione infermieristica e tecnica.

4.2.6 INDENNITÀ GIORNALIERA PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO, AUSILIARIO SPECIALIZZATO OTA E OSS ASSEGNATI AI SERVIZI DI MALATTIE INFETTIVE

RAZIONALE:

È l'indennità giornaliera, del valore di € 5,16 per il personale infermieristico e di € 1,03 per il restante personale, prevista per remunerare il disagio del personale che presta la propria attività nei servizi di malattie infettive.

PERSONALE BENEFICIARIO:

personale infermieristico, ausiliario specializzato, operatore tecnico addetto all'assistenza e operatore socio-sanitario anche non turnista.

CONDIZIONI DI EROGABILITÀ:

- assegnazione in un Servizio di Malattie Infettive;
- solo nei giorni di presenza effettiva in servizio per almeno 5 ore e nelle giornate di riposo compensativo;
- l'indennità in esame è cumulabile con l'indennità giornaliera per servizi articolati su tre turni o con l'indennità giornaliera per servizi operanti su due turni per almeno dodici ore.

4.2.7 INDENNITÀ ORARIA PER LAVORO NOTTURNO

RAZIONALE:

È l'indennità oraria, del valore di € 2,74, corrisposta per remunerare il disagio derivante dallo svolgimento dell'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne.

PERSONALE BENEFICIARIO:

Tutto il personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro, per ogni ora di attività lavorativa prestata dalle 22 alle 6.

CONDIZIONI DI EROGABILITÀ:

Svolgimento dell'orario ordinario di lavoro dalle 22 alle 6. L'indennità è corrisposta per ogni ora di attività lavorativa prestata nella predetta fascia temporale.

4.2.8 INDENNITÀ GIORNALIERA PER TURNO FESTIVO

RAZIONALE:

È l'indennità giornaliera prevista per compensare il disagio derivante dall'effettuazione del servizio di turno in una giornata festiva.

PERSONALE BENEFICIARIO:

Tutti i dipendenti, che svolgono la loro attività in una giornata festiva.

[Handwritten signatures and initials: a large signature, a signature with 'JD', and initials 'FR', 'a', 'RS', 'RN', 'TM']

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 8 di 10</p>
---	---	---

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

- effettuazione del servizio di turno in una giornata festiva;
- se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno compete una indennità di € 17,82 lorde; se invece le prestazioni fornite sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto (durata uguale o inferiore a 3 ore), purché con una durata minima di 2 ore, compete una indennità di € 8,91 lorde.

4.2.9 INDENNITÀ PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE

RAZIONALE:

È l'indennità giornaliera corrisposta al personale che espleta in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente.

PERSONALE BENEFICIARIO:

- tutto il personale dei profili professionali del ruolo sanitario;
- i seguenti profili professionali del ruolo tecnico: ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, operatori tecnici addetti all'assistenza e operatori socio sanitari;
- compete anche al personale, dei profili sopra descritti, saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare, limitatamente alle giornate in cui vengono erogate le prestazioni..

La presente Indennità giornaliera è corrisposta nella misura di € 2,58 per il personale appartenente alle categorie A e B; è corrisposta nella misura di € 5,16 per il personale appartenente alle categorie Bs, C, D e Ds.

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

- appartenenza del dipendente ai servizi (ai relativi centri di costo) che erogano servizi di assistenza domiciliare ed effettuazione in via diretta delle prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, come risultante da apposita rilevazione causalizzata nella procedura di rilevazione delle assenze presenze o da attestazione formale della Direzione infermieristica e tecnica.
- presenza in servizio di almeno 5 ore.
- oltre alla presenza in servizio, è necessaria anche l'avvenuta effettiva erogazione delle prestazioni giornaliere presso il domicilio degli utenti.
- l'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando non viene erogata la prestazione al domicilio.

Nel rispetto del principio di appropriatezza ed efficienza delle risorse impiegate, la programmazione degli accessi domiciliari per i quali è prevista la corresponsione delle indennità, verrà effettuata mediante piani di lavoro periodici del coordinatore infermieristico e tecnico che dovranno contenere, in coerenza con i piani assistenziali, la tipologia, la frequenza degli accessi e le figure professionali da coinvolgere, così da ottimizzare l'assistenza, anche aggregando e distribuendo le prestazioni da rendere nell'arco della singola giornata domiciliare.

L'indennità è riconosciuta anche al personale afferente ai servizi non esclusivamente dedicati all'assistenza domiciliare, ma che erogano prestazioni al domicilio del paziente, alle stesse condizioni e secondo i criteri sopra descritti, previa formale comunicazione da parte del coordinatore infermieristico e tecnico dei piani di lavoro ed attestazione degli avvenuti accessi a domicilio, con l'indicazione degli aventi diritto.

4.2.10 INDENNITÀ SERT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials: PR, RS, AN, etc.]

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p align="center">Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p align="center">Rev. del</p> <p align="center">P codice XX</p> <p align="center">Pagina 9 di 10</p>
---	---	--

RAZIONALE:

È l'indennità giornaliera di € 5,16 per categoria B, livello economico Bs, C, e D-Ds e di € 1,03 per categoria A o B corrisposta al personale operante, anche occasionalmente, presso i SERT.

PERSONALE BENEFICIARIO:

Tutto il personale addetto al SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza. Compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT, limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione;

CONDIZIONI DI EROGABILITA':

- prestazione lavorativa anche saltuaria presso il SERT;
- presenza in servizio di almeno 5 ore, fatte salve le giornate in cui le esigenze organizzative del servizio prevedano orari di funzionamento inferiori.

L'erogazione dell'indennità per il personale che presta il servizio in modo saltuario, alle condizioni sopra descritte, è subordinata alla formale comunicazione di tali beneficiari da parte del Coordinatore infermieristico e tecnico.

4.2.11 DECORRENZA E TEMPISTICA LIQUIDAZIONI

Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i regolamenti relativi alle materie oggetto del presente documento e decorre dal 01/01/2017.

Il pagamento delle indennità è mensile, con scostamento di due mesi rispetto al periodo di riferimento.

4.2.12 NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non compreso nel presente regolamento si applicano le norme di legge, i contratti collettivi di lavoro e gli atti regolamentari in materia.

E' fatta riserva di integrazioni e modifiche alla disciplina contenuta nel presente Atto, su direttive della Regione, nonché per effetto di nuova disciplina normativa nazionale e/o regionale, che si intendono automaticamente riportate nel presente atto, con eventuale riscrittura degli articoli in contrasto.

L'Azienda si impegna a pubblicizzare il presente documento;

Il presente regolamento rientra nelle materie e nei limiti stabiliti dal vigente C.C.N.L.

5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Normativa e Prassi:

- CCNL comparto sanità personale del comparto sottoscritto il 01/09/1995;
- CCNL comparto sanità personale del comparto integrativo sottoscritto il 20/09/2001;
- CCNL comparto sanità personale del comparto sottoscritto il 19/04/2004;
- CCNL comparto sanità personale del comparto quadriennio normativo 2002-2005 – biennio economico 2002-2003;
- D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale." (GU n.160 del 11-7-1987 - Suppl. Ordinario)
- D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della, delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. (GU n.234 del 29-8-1977 - Suppl. Ordinario)"
- Legge 9 aprile 1953 n. 310 "Concessioni di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici. (GU n.105 del 8-5-1953)"

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna</p> <p>U.O.C. Gestione Economica del Personale</p> <p>U.O.S. Assenze Presenze</p>	<p>Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale del Comparto</p>	<p>Rev. del</p> <p>P codice XX</p> <p>Pagina 10 di 10</p>
---	--	--

6 DOCUMENTI COLLEGATI

"Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale del comparto" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 270 del 1/6/2016.

7 MODALITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

7.1.1 MONITORAGGI E CONTROLLI

Attraverso delle estrazioni dalla procedura stipendi vengono redatti dei report di monitoraggio dei soggetti beneficiari e dell'utilizzo del fondo al fine di **verificare**:

- 1) il corretto funzionamento degli algoritmi di attribuzione delle indennità;
- 2) la corretta attribuzione dell'indennità (entità e soggetto destinatario);
- 3) il rispetto dell'importo massimo speso (per competenza) nel limite previsto nel Fondo aziendale per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio.

8 LISTA DI DISTRIBUZIONE

Al Direttori delle seguenti aree:

- 1) Area Dipartimentale Giuridico Amministrativa;
- 2) Area Dipartimentale Risorse strutturali e tecnologiche;
- 3) Area Dipartimentale Economico e gestionale;
- 4) Area Dipartimentale Piattaforme amministrative;
- 5) U.O. di Staff;
- 6) Direzione Infermieristica e Tecnica;
- 7) Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri;
- 8) Dipartimenti Sanitari.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "DR", "ZR", "u", "P", "E", "RS", "AN", "Be", and "mu".


AREA	DESCRIZIONE	AMBITO	PROFILI PROFESSIONALI
TERAPIA INTENSIVA/RIANIMAZIONE	ANESTESIA/RIANIMAZIONE	AZIENDA	INFERMIERI
	TERAPIA INTENSIVA MEDICATA	CESENA/RAVENNA/RIMINI	INFERMIERI
CARDIOLOGIA/AVERTIMENTI/EMODINAMICA	CARDIOLOGIA/AVERTIMENTI/EMODINAMICA	AZIENDA	INFERMIERI, TSRM (SOLO TURNI IN EMOdinamica)
	CHIRURGIA D'URGENZA (TRAUMA CENTER)	CESENA	INFERMIERI
CHIRURGIA COMPLESSA O D'URGENZA	CHIRURGIA GENERALE (SOLO SETTORE PAZIENTI ALTA COMPLESSITA')	RAVENNA - RIMINI	INFERMIERI (SOLO SETTORE PERSONALE INDICATO)
	CHIRURGIA PEDIATRICA	FORLÌ	INFERMIERI
	CHIRURGIA TORACICA	RIMINI (EQUIPE AZIENDALE)	INFERMIERI
	CHIRURGIA TORACICA-VASCOLARE-UROLOGICA	FORLÌ	INFERMIERI
	CHIRURGIA VASCOLARE	RAVENNA	INFERMIERI
	CHIRURGIA VASCOLARE e UROLOGICA	RIMINI	INFERMIERI
	CHIRURGIA UROLOGICA (SOLO PAZIENTI ALTA COMPLESSITA')	CESENA	INFERMIERI
	CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE/O.R.L. (TRAUMA CENTER)	FORLÌ	INFERMIERI (SOLO SETTORE PERSONALE INDICATO)
	NEUROCHIRURGIA (TRAUMA CENTER)	CESENA	INFERMIERI
	EMERGENZA TERRITORIALE	AZIENDA	INFERMIERI
	EMERGENZA URGENZA	RAVENNA	INFERMIERI (SOLO TURNI AMBULANZA/ELISOCORSO)
		CESENA/RAVENNA	INFERMIERI
NEFROLOGIA DIALISI ONCO-EMATOLOGIA	FRONTO SOCCORSO PRONTO INTERVENTO	AZIENDA	INFERMIERI
	NEFROLOGIA - DIALISI	RAVENNA-RIMINI	INFERMIERI
	ONCOLOGIA - EMATOLOGIA DEGENZA	AZIENDA	INFERMIERI
	COMPARTI OPERATORI	FORLÌ-RAVENNA-RIMINI	INFERMIERI, OSTETRICHE/TSRM (SOLO TURNI NELLE SALE)
	ENDOSC. TORACICA-PNEUM. INTERVENTISTICA-PNEUMOLOGIA FORLÌ	AZIENDA	INFERMIERI, TSRM SOLO PER TURNI NELLE ENDOSCOPIE
	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	AZIENDA	INFERMIERI, TSRM SOLO PER TURNI NELLE ENDOSCOPIE
	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	AZIENDA	INFERMIERI E TSRM (SOLO TURNI IN ANGIOGRAFIA E RADIOLOGIA VASCOLARE)
	SALA "GESSI"	AZIENDA	INFERMIERI
	SALA PARTO	AZIENDA	OSTETRICHE
	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE (SOLO PER AFERESI)	AZIENDA	INFERMIERI (SOLO ATTIVITA' DI AFERESI)
EMERGENZA PSICHIATRICA	S.P.D.C. - EMERGENZA PSICHIATRICA	AZIENDA	INFERMIERI
	CSM - AREA PRESA IN CARICO PAZIENTI IN EMERGENZA	AZIENDA	INFERMIERI (SOLO AREE ORG.VE DEDICATE ALL'EMERGENZA PSICHIATRICA)
TRAUMA CENTER	GRANDI USTIONATI	CESENA	INFERMIERI, FISIOTERAPISTI (SOLO PER TURNI IN C.G.U.)
	NEURORADIOLOGIA	CESENA	INFERMIERI, TSRM
	ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	CESENA	INFERMIERI











RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
RELATIVA AL REGOLAMENTO AZIENDALE SPERIMENTALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE INDENNITA' PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE <u>AREA COMPARTO</u>
(ai sensi dell'Art. 40, comma 3-sexties, DLgs n.165 del 2001 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/07/2012)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del Regolamento ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	6 marzo 2017
Periodo temporale di vigenza	Dal 1° gennaio 2017
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) <ul style="list-style-type: none">- Direttore Amministrativo- Direttore U.O. Relazioni Sindacali- Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane- Direttore Direzione Infermieristica e Tecnica Aziendale- Responsabile U.O.S. Assenze Presenze Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): <ul style="list-style-type: none">- FP CGIL- CISL FPS- UIL FPL- FIALS- FSI- Nursing Up Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): <ul style="list-style-type: none">- FP CGIL- CISL FPS- UIL FPL- NURSING UP- NURSIND RSU Aziendale
Soggetti destinatari	Personale dell'area del Comparto dell' AUSL Romagna
Materie trattate dall'accordo integrativo (descrizione sintetica)	Modalità di riconoscimento delle Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 2.9.1995 e ss.mm.ii. e agli artt. 26 e 27 CCNL 19.4.2004 e ss.mm.ii.
adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di
	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno : Con verbale n. <u>4</u> del <u>23.03.2017</u> il Collegio Sindacale esprime parere favorevole sulla relazione illustrativa sia sulla relazione tecnico-finanziaria in ordine alla compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 40-bis, c.1 del D.Lgs 165/01



		<p>E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art.11 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009: l'intero articolo è stato abrogato per effetto dell'introduzione dell'art. 53 comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 33/2013.</p> <p>La L. n. 190/2012 in materia di anticorruzione e il successivo D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina in materia di trasparenza della azione amministrativa avevano previsto il Programma triennale per la trasparenza e integrità unitamente al Piano Anticorruzione di cui il primo costituiva specifica sezione. Il D.lgs. n. 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (correttivo della L. n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013) ha soppresso l'esplicito riferimento al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sostituendolo con una "apposita Sezione" che deve essere contenuta all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione diventando parte integrante di quest'ultimo.</p> <p>Per effetto dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 22 del 21.11.2013, di costituzione dell'Azienda USL della Romagna, il Programma ed il Piano sopra richiamati sono stati approvati dopo apposita informativa a tutti i soggetti istituzionali coinvolti secondo la previsione normativa con deliberazione n. 56 del 18.2.2014.</p> <p>Successivamente, ad integrazione della deliberazione n. 56 appena richiamata, sono intervenute:</p> <ul style="list-style-type: none">- la deliberazione n. 13 del 30.01.2015 che ha approvato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza ed integrità 2014-2016;- la deliberazione n. 22 del 29.01.2016 che ha approvato il Piano 2016-2018. <p>Da ultimo, a seguito delle modifiche introdotte al D. lgs. n. 33/2013 dal D.lgs. n. 97/2016 è stata adottata:</p> <ul style="list-style-type: none">- la deliberazione n. 24 del 31.01.2017 che ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2017-2019 comprensivo dell'apposita sezione concernente l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. <p>I documenti sopra richiamati sono pubblicati sul sito web aziendale.</p>
--	--	---



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009: L'intero articolo è stato abrogato per effetto dell'introduzione dell'art. 53 comma 1 lett. i) del D.Lgs n. 33/2013.</p> <p>Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 150/2009 così come modificato dal D.lgs. n. 33/2013 e successivo D.lgs. n. 97/2016, l'Azienda provvede all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul proprio sito web in apposita sezione "Amministrazione trasparente" in merito ai dati richiesti, nonché all'aggiornamento dei medesimi.</p> <p>Più precisamente, rispetto agli adempimenti connessi alla presente relazione, l'Azienda Usi della Romagna provvede tra l'altro alla pubblicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione Personale del sito istituzionale, alla pubblicazione:<ul style="list-style-type: none">▪ dei curricula del dirigenti, delle posizioni organizzative e di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;▪ delle retribuzioni dei dirigenti e di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;▪ tassi di assenza;▪ degli accordi integrativi sottoscritti dopo il 20 aprile 2013 ai sensi del DLgs 33/2013;▪ nella sottosezione Bilanci, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, del Bilancio di Missione.
	<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009:</p> <p>Per quanto riguarda la validazione della relazione della performance ad opera dell'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs 150/2009, l'Azienda USL della Romagna nell'anno 2016 ha provveduto alla verifica ed alla valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale, operata dall'Organismo Aziendale di Supporto alla Valutazione aziendale, attraverso un progetto di raffronto fra risultati attesi e risultati ottenuti definiti per ogni obiettivo.</p>

Modulo 2


Illustrazione dell'articolato del Regolamento

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attest- altre informazioni utili)

1. Quadro normativo, negoziale e direttive regionali di riferimento

L'ipotesi di accordo integrativo in merito al "Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale area comparto", oggetto della presente Relazione, è stata predisposta da parte dell'Azienda nel rispetto della vigente legislazione di riferimento di seguito richiamata:

1. L'art. 40 e segg. del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai principi in materia di efficienza e produttività del lavoro pubblico, ed utilizzo della contrattazione integrativa quale strumento per la concreta valorizzazione dell'impegno dei professionisti.
2. L'art. 44 CCNL Area Comparto del SSN del 2.9.1995 e ss.mm.ii. e gli artt. 26 e 27 CCNL Area Comparto del SSN del 19.04.2004 e ss.mm.ii. che stabiliscono le condizioni per l'attribuzione delle indennità previste per la



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

remunerazione delle situazioni lavorative di effettivo disagio correlato sia alle particolari condizioni di lavoro, sia all'orario di lavoro articolato in turni;

3. L'art. 7 CCNL Area Comparto del SSN biennio economico 2008-2009 del 31.07.2009 che disciplina la costituzione del fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno, utilizzato, tra gli altri istituti previsti, anche per il finanziamento delle indennità disciplinate dagli artt. 44, 26 e 27 CC.CC.NN.LL. vigenti sopra citati.
4. La Legge Regionale n. 22 del 21.11.2013 "Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico "Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" S.r.l." costituitasi dal 1° gennaio 2014 in seguito alla fusione delle preesistenti Aziende sanitarie di Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna. Tra gli obiettivi assegnati all'Azienda Usi della Romagna risulta l'adozione di "Iniziativa dirette a garantire la graduale omogeneizzazione delle regole inerenti la gestione giuridica ed economica del personale..."
5. Il Verbale di intenti sottoscritto tra l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali Area Comparto in data 15 luglio 2015, finalizzato ad avviare il percorso di confronto teso alla graduale omogeneizzazione degli istituti contrattuali ritenuti prioritariamente più rilevanti in relazione ai riflessi sulle politiche del personale dipendente, tra cui l'istituto contrattuale relativo alle indennità finanziate con il fondo del disagio previste dalla vigente CC.CC.NN.LL. Area Comparto.
6. Il confronto avviato tra l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali Area Comparto in data 16 novembre 2016 e conclusosi in data 06.03.2017 con la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo integrativo in merito al Regolamento citato, oggetto della presente Relazione, come meglio illustrato nel successivo paragrafo.

Richiamata inoltre

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 16.02.2017 ad oggetto la "Determinazione consistenza fondi contrattuali definitivi anno 2016 e fondi provvisori anno 2017 – Area Comparto";

2. Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse dei Fondi


L'introduzione del software regionale nell'Azienda Usi della Romagna a partire dal 1° gennaio 2017 ha costituito opportunità di analisi, confronto e condivisione per giungere ad un regolamento uniforme per la disciplina delle indennità ex art. 44 CCNL Area Comparto del SSN del 2.9.1995 ess.mm.ii., artt. 26 e 27 CCNL Area Comparto del SSN del 19.04.2004 e ss.mm.ii.

A tal fine l'Azienda ha avviato il confronto di contrattazione integrativa con le rappresentanze Sindacali Area Comparto in merito al Regolamento aziendale sperimentale in argomento in data 16 novembre 2016, confronto che si è concluso il 6.3.2017 con la sottoscrizione con le Rappresentanze Sindacali Area Comparto dell'ipotesi di accordo integrativo in merito al "Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale area comparto", parte integrante della stessa, oggetto della presente Relazione.

Detta ipotesi di accordo consente pertanto di poter uniformare le diverse regolamentazioni/accordi territoriali in materia, così assicurando uguaglianza ed equità di trattamento a tutti i dipendenti dell'Azienda – Area comparto nell'attribuzione delle indennità. Ciò in un'ottica di graduale e progressiva armonizzazione degli istituti contrattuali finalizzata all'omogeneizzazione del trattamento economico giuridico del personale dipendente.

Al regolamento di cui trattasi è stata attribuita la caratteristica della sperimentale in relazione alla complessità applicativa data, oltre che dalla numerosità ed alla multiforme composizione professionale del personale dipendente del Comparto, in primo luogo dalla differenziata situazione organizzativa delle Aziende confluite nell'Azienda unica della Romagna.

A tal fine l'Azienda condurrà un costante monitoraggio, con particolare attenzione alla fase di prima applicazione, degli effetti e della spesa sul Fondo ex art.7 CCNL citato derivante dall'applicazione del citato Regolamento. Gli esiti del monitoraggio saranno rappresentati alle Rappresentanze Sindacali Area Comparto entro il mese di giugno 2017.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dopo la prima fase di applicazione, nonché qualora l'Azienda, in sede di monitoraggio riscontrasse criticità rispetto alla compatibilità economica della presente ipotesi di accordo, anche in data anteriore al mese di giugno 2017, provvederà a convocare le parti sindacali per concordare le modalità di riconduzione della spesa entro i limiti del fondo citato.

L'istituto delle indennità per particolari condizioni di lavoro disciplinato dal più volte citato Regolamento aziendale sperimentale viene finanziato attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 7 Area Comparto del SSN biennio economico 2008-2009 del 31.07.2009 che disciplina la costituzione del fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio.

Si specifica inoltre che l'Azienda, anche alla luce dell'evoluzione delle riorganizzazioni aziendali in atto, sottoporrà ad attento monitoraggio le aree organizzative indicate nell'allegato 1 del presente Regolamento aziendale sperimentale, al fine di verificare l'ulteriore eventuale presenza in determinati settori dei requisiti per l'erogazione delle indennità, nonché la compatibilità, in fase applicativa del Regolamento sperimentale, rispetto alle risorse presenti nello specifico fondo contrattuale più sopra richiamato.

Si sottolinea che in nessun caso la spesa per la corresponsione delle indennità di cui al presente Regolamento sperimentale, finanziate dal fondo disagio richiamato, potrà superare la disponibilità complessiva annuale dello stesso.

Eventuali modifiche e/o integrazioni dovute a sopravvenuti interventi legislativi normativi e/o contrattuali, qualora diversi o incompatibili con la presente ipotesi di accordo integrativo sono fatte salve. A fronte di tali eventuali modifiche e/o integrazioni, l'Azienda convocherà le Rappresentanze Sindacali.

3. Effetti abrogativi impliciti


La presente ipotesi di accordo integrativo in merito al Regolamento aziendale più volte citato viene a superare i prevalenti regolamenti territoriali in merito all'istituto delle indennità disciplinate dagli artt. 44 e 26, 27 CC.CC.NN.LL. più sopra richiamata, in un'ottica di graduale e progressiva armonizzazione degli istituti contrattuali finalizzata all'omogeneizzazione del trattamento economico e giuridico del personale dipendente nonché di adeguato utilizzo delle risorse economiche nell'Azienda Usi della Romagna.

4. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione per la performance individuale e organizzativa

Preso atto di quanto disposto dal DLgs 141 del 01/08/2011 e ss.mm.ii. che, all'art.6 (Norme transitorie), collega l'applicazione degli artt.19, commi 2 e 3, (graduazione delle fasce di merito per i differenti livelli di performance) e 31, comma 2, (applicazione delle fasce di merito anche al Servizio Sanitario Nazionale) del citato D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., alla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, per l'anno 2017, come per gli anni passati, l'Azienda ha predisposto il Piano delle Azioni contenuto nelle Linee Guida al Budget 2017 ed ha assegnato gli obiettivi di budget in sede di negoziazione con le strutture interessate. Ai fini della corresponsione delle quote di Produttività Collettiva spettanti, il personale del comparto sarà sottoposto a consuntiva valutazione da parte dell'OAS, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati alle UU.OO./Uffici di Staff.

5. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa-progressioni orizzontali, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 150/2009 nonché della vigente CC.NN.LL.

6. Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale



L'ipotesi di accordo integrativo in merito al "Regolamento aziendale sperimentale per il riconoscimento delle indennità per particolari condizioni di lavoro del personale Area Comparto" oggetto della presente Relazione, risponde alle seguenti finalità:

- garanzia del rispetto della normativa nell'attribuzione delle indennità ex art. 44 CCNL Area Comparto del SSN del 2.9.1995 e ss.mm.ii. e artt. 26 e 27 CCNL Area Comparto del SSN del 19.04.2004 e ss.mm.ii.;
- omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale dipendente area comparto in termini di uguaglianza ed equità di trattamento a tutti i dipendenti dell'Azienda USL della Romagna nell'attribuzione delle indennità nel rispetto della vigente CC.CC.NN.LL.;
- garanzia della trasparenza e chiarezza nelle modalità di attribuzione delle indennità;
- limitazione delle attività manuali di inserimento dati favorendo la gestione automatizzata al fine di minimizzare i rischi di errore.

7. Altre informazioni

L'ipotesi di accordo integrativo oggetto della presente relazione è stata sottoscritta anche dalla RSU Aziendale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo 1


La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Si rendicontano di seguito le risorse del Fondo ex art. 7 C.C.N.L. 31.7.2009 dell'area del Comparto.

Le risorse di cui si tratta sono parte della complessiva disponibilità dei Fondi del Comparto dell'Azienda USL della Romagna per l'anno 2017, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 16/02/2017 ad oggetto: "Determinazione consistenza Fondi Contrattuali definitivi anno 2016 e Fondi provvisori 2017- area Comparto". Si precisa che i Fondi Provvisori 2017 sono stati costituiti in analogia a quelli del 2016, rinviando a successivo provvedimento la loro costituzione definitiva, in ragione della necessaria verifica a consuntivo della consistenza del personale al 31.12.2017.

I fondi Definitivi dell'anno 2016, di cui alla deliberazione sopra richiamata, sono stati determinati in applicazione delle disposizioni normative vigenti, in particolare del comma 236, dell'art. 1, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), in cui si dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Gli schemi che seguono mostrano la costituzione del Fondo art. 7 C.C.N.L. 31.7.2009, secondo lo schema attualmente utilizzato nel Conto Annuale.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

COSTITUZIONE FONDO CONDIZIONI DI LAVORO (art. 7 C.C.N.L. 31.7.2009)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Fondo straordinario e particolari condiz. disagio pericolo e danno <i>Risorse fisse oventi carattere di certezza e stabilità</i>	
IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 7 C. 1 CCNL 08-09)	20.047.621
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 11 C. 1)	0
INCR. DOT. ORG O NUOVI SERVIZI (ART.39 CCNL 98-01)	1.415.690
RISORSE REGIONALI NON CONSOLIDATE	213.097
ALTRE RISORSE FONDO CONDIZIONI DI LAVORO / PARTE FISSA	24.445
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1, C. 456, L. 147/2013	263.412
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA	128.789
Totale Fondo condizioni di lavoro	21.308.652

Modulo II


Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Al fine di descrivere la destinazione delle risorse del Fondo per le condizioni di lavoro, si ritiene utile riportare l'utilizzo del medesimo nell'anno 2016. Per quanto riguarda lo straordinario, finanziato a sua volta dal Fondo del Disagio, la cui liquidazione si concluderà nel mese di marzo 2017, si precisa che l'ammontare liquidato fino al mese di febbraio 2017 risulta pari a € 2.867.221 e che la spesa complessiva, stimabile in circa € 3.200.000, sarà contenuta nella disponibilità complessiva del Fondo Condizioni di lavoro.

La stima di costo complessivo sul Fondo di cui all'art. 7 C.C.N.L. 31.7.2009 dell'anno 2016 è riportata nella tabella che segue.

DESCRIZIONE VOCE DISAGIO	IPOTESI DI SPESA 2016
Reperibilità	€ 2.018.284,83
Servizio Notturno	€ 4.679.759,63
Ind. Rischio Radiologico	€ 370.742,19
Ind. Capo Sala	€ 32.884,34
Ind. Terapia Intensiva/Subintensiva	€ 2.363.281,36
Ind. Giornaliera SERT	€ 97.010,46
Indennità di Turno	€ 4.286.193,78
Ind. Giornaliera malattie infettive	€ 78.714,22
Turno Festivo	€ 3.061.609,65
Ind. Assistenza Domiciliare	€ 380.323,82
Ind. Polizia Giudiziaria	€ 122.752,83
Straordinario (stima)	€ 3.200.000
Totale Disagio	€ 20.691.557,11

Per quanto riguarda il costo presunto per l'anno 2017, si precisa che alcune voci finanziate dal Fondo (Pronta Disponibilità e Polizia Giudiziaria, Rischio Radiologico) non sono disciplinate dal presente regolamento, mentre altre (Servizio Notturno, Ind. Capo Sala, Ind. SERT, Ind. Malattie Infettive, Turno Festivo, Ind. Assistenza Domiciliare) sono strettamente correlate al modello organizzativo in essere; per tali ragioni il costo 2017 delle medesime può essere stimato nella stessa misura di quello dell'anno 2016.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Infine, per quanto riguarda lo straordinario, in applicazione del Regolamento aziendale sull'orario di lavoro, la sua liquidazione non potrà superare il budget definito pari, per l'anno 2017, a € 3.000.000.


Si riporta di seguito la stima di spesa del Fondo art. 7 per l'anno 2017:

DESCRIZIONE VOCE DISAGIO	IPOTESI DI SPESA 2017
Reperibilità	€ 2.018.285
Servizio Notturmo	€ 4.679.760
Ind. Rischio Radiologico	€ 370.742
Ind. Capo Sala	€ 32.884
Ind. Terapia Intensiva/Subintensiva	€ 2.477.000
Ind. Giornaliera SERT	€ 97.010
Indennità di Turno	€ 4.898.264
Ind. Giornaliera malattie infettive	€ 78.714
Turno Festivo	€ 3.111.609
Ind. Assistenza Domiciliare	€ 380.323
Ind. Polizia Giudiziaria	€ 122.753
Straordinario (stima)	€ 3.000.000
Totale Disagio	€ 21.267.343

La spesa complessiva troverà quindi capienza, secondo le stime prodotte, nella consistenza del Fondo di cui all'art. 7 C.C.N.L. 31.07.2009.

Si precisa che, in considerazione della complessità applicativa degli istituti disciplinati, della numerosità del personale interessato, della variegata situazione organizzativa frutto dell'unificazione delle preesistenti 4 Aziende, nonché dell'impatto economico dell'applicazione del Regolamento sul Fondo Condizioni di Lavoro, questa Azienda si impegna a condurre un costante monitoraggio della spesa derivante dall'applicazione del medesimo. Qualora, in sede di monitoraggio, venissero riscontrate criticità rispetto alla compatibilità economica in relazione alla capienza del Fondo, si provvederà a convocare le Parti per concordare modalità di riconduzione della spesa entro i limiti del Fondo.

Si precisa che in ogni caso la spesa per la corresponsione delle indennità di cui al presente Regolamento finanziate dal Fondo Condizioni di Lavoro potrà superare la disponibilità complessiva annuale dello stesso.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Costituzione Fondi per la contrattazione integrativa

Descrizione	2017	2016
Fondo straordinario e particolari condiz. disagio pericolo e danno		
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>		
IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 7 C. 1 CCNL 08-09)	20.047.621	20.047.621
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 11 C. 1)	0	0
INCR. DOT. ORG O NUOVI SERVIZI (ART.39 CCNL 98-01)	1.415.690	1.415.690
RISORSE REGIONALI NON CONSOLIDATE	213.097	213.097
ALTRE RISORSE FONDO CONDIZIONI DI LAVORO / PARTE FISSA	24.445	24.445
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1, C. 456, L. 147/2013	263.412	263.412
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA	128.789	128.789
Totale Fondo condizioni di lavoro	21.308.652	21.308.652

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

La verifica dei limiti di spesa del Fondo verrà effettuata con cadenza mensile dall'Ufficio trattamento economico, il quale monitora attraverso la procedura gestionale in uso tutto quanto viene liquidato al personale a titolo di trattamento accessorio finanziato dal Fondo, secondo il criterio della competenza.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Relativamente ai fondi 2016 risulta rispettato il limite imposto dalla consistenza complessiva dei medesimi e risultano altresì rispettati i dettati contrattuali e normativi in materia.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Nel redigendo bilancio preventivo 2017 risulterà correttamente iscritto lo stanziamento necessario. In particolare le risorse del fondo costituito per l'anno 2017 troveranno collocazione nelle voci del Conto Economico del Gruppo 13 e sono registrate nei conti delle competenze accessorie unitamente ad altre voci.

U.O. Gestione Risorse Umane
Il Direttore
(Lorella Sternini)